



IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino - IST
Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro
Largo Rosanna Benzi, 10 16132 GENOVA

REGOLAMENTO PER L'INDIVIDUAZIONE, IL CONFERIMENTO E LA VALUTAZIONE DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI DELL'AREA DELLA DIRIGENZA SANITARIA

PARTE I - INDIVIDUAZIONE

ART. 1 PREMESSA

L'IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino - IST Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro riconosce nei dirigenti l'investimento primario per realizzare i propri fini istituzionali ed individua nell'istituto degli incarichi, nella relativa graduazione e nel sistema previsto dagli artt. 27, 28, 29 del CCNL 08.06.2000 e dal capo IV (parte I - titolo III) del CCNL 03.11.2005 dell'Area della Dirigenza Sanitaria, il momento cruciale in cui si sottolinea e si esalta il rapporto che lega i dirigenti alla Direzione.

Il presente Regolamento, adottato nel rispetto di quanto disposto dall'art. n. 19 del D.Lgs. n. 165/2001, dall'art. 5 comma 4 del D.Lgs. n. 517/1999, dall'art. n. 9, comma 32, del D.L. 78/2010 convertito in Legge n. 122/2010, nonché dall'art. n. 4 del D.L. n. 158/2012 convertito nella Legge n. 189/2012, risponde, altresì, alla necessità di rivisitare il sistema degli incarichi dirigenziali in funzione della nuova organizzazione dell'Istituto, nella quale sono confluite posizioni attive con graduazioni predeterminate a suo tempo dai due enti soppressi.

Il nuovo assetto istituzionale comporta infatti una attenta valutazione, che tenga conto della valenza strategica e della complessità organizzativa delle nuove articolazioni aziendali, conseguenti alla varietà delle situazioni - non sempre simili - in capo agli enti soppressi, che ha reso più articolata e complessa la gestione delle attività delle strutture organizzative, con conseguente necessità di graduare le funzioni dirigenziali in modo da affrontare adeguatamente il quadro complessivo della nuova realtà.

Le disposizioni qui contenute si collegano pertanto con quanto definito dal Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell'Istituto adottato con deliberazione n. 617 del 20/05/2013, secondo cui l'articolazione organizzativa si fonda su quattro fondamentali elementi strutturali, la cui identificazione è analiticamente prevista nel Regolamento stesso:

- Dipartimenti ad Attività Integrata;
- Strutture Complesse;
- Strutture Semplici a valenza Dipartimentale;
- Strutture Semplici articolazione di Struttura Complessa;
- Incarichi inerenti la responsabilità e la gestione di programmi.

Dall'articolazione organizzativa esplicitata nel Regolamento di Organizzazione e Funzionamento discende l'intero impianto degli incarichi professionali, la cui disciplina di individuazione e conferimento è disciplinata nel testo; a seguito di tale percorso, con il quale si intende realizzare un disegno organico e coerente con la nuova specificità dell'Ente di cui alla Legge Regionale n. 2/2011, ogni dirigente sarà destinatario di uno specifico incarico giuridico, cui verrà correlato uno specifico trattamento economico, nel rispetto degli accordi sindacali sottoscritti dall'Istituto e nel rispetto sia della capienza economica dei relativi fondi sia dei limiti definiti dal D.L. 78/2010 convertito in Legge n. 122/2010.

ART. 2

PERSONALE UNIVERSITARIO IN CONVENZIONE

Ai sensi del D.Lgs. n. 517/1999, nei confronti dei Professori Universitari di prima fascia ai quali non sia stato possibile conferire un incarico di Direzione di struttura semplice o complessa vengono conferiti incarichi finalizzati alla integrazione delle attività assistenziali didattiche e di ricerca (con particolare riguardo alle innovazioni tecnologiche ed assistenziali, nonché al coordinamento delle attività sistematiche di revisione e valutazione della pratica clinica ed assistenziale).

La responsabilità e la gestione di analoghi programmi può essere affidata, in relazione ad una minore complessità e rilevanza dei programmi stessi, anche nei confronti di Professori Universitari di seconda fascia ai quali non sia stato conferito un incarico di direzione di struttura semplice o complessa.

Gli incarichi sono rispettivamente assimilati a tutti gli effetti agli incarichi di responsabilità di struttura complessa e di struttura semplice (art. 5 comma 4 del D.Lgs. n. 517/1999).

E' riconosciuta al Direttore Generale, d'intesa con il Rettore, la facoltà di attribuire un incarico di programma anche qualora sia presente la struttura universitaria, laddove il programma sia rispondente alle esigenze di didattica e di ricerca. Analogamente il Direttore Generale può procedere, d'intesa con il Rettore, in costanza di incarico di struttura qualora ne sussistano le necessità.

I professori di prima fascia che non accettano gli incarichi di responsabilità e di gestione dei programmi non possono svolgere funzioni di direzione nell'ambito delle disposizioni attuative del D. Lgs. n. 368/1999, limitatamente alle scuole di specializzazione.

Per quanto riguarda il personale universitario, il trattamento economico di cui al precedente articolo è erogato nei limiti delle risorse da attribuire ai sensi dell'art. 102 comma 2 del D.P.R. n. 382/1980, globalmente considerate, ed è definito secondo criteri di congruità e proporzione rispetto a quello previsto al medesimo scopo dai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui all'art. 15 del D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni. Per quanto riguarda in particolare la disciplina del trattamento economico si fa riferimento alla vigente normativa ed agli accordi in materia, nel tempo vigenti, tra la Regione Liguria e l'Università degli Studi di Genova.

The bottom of the page features several handwritten signatures in blue ink. There are approximately six distinct signatures, some of which are large and stylized, while others are smaller and more compact. The signatures are arranged in a loose, horizontal cluster across the lower right portion of the document.

ART. 3

TIPOLOGIE DI INCARICO

In relazione a quanto stabilito dall'art. 29 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento ed in osservanza di quanto previsto dal CCNL vigente, vengono individuate le sotto riportate tipologie d'incarico conferibili ai Dirigenti:

- a) incarico di **Direttore di Dipartimento**;
- b) incarico di **Responsabile di Area**;
- c) incarico di **Direzione di Struttura Complessa**;
- d) incarichi di **Direzione di Struttura Semplice/laboratori di ricerca a valenza dipartimentale**;
- e) incarichi di **Direzione di Struttura Semplice/laboratori di ricerca**;
- f) **incarichi di natura professionale di alta specializzazione di valenza strategica** per l'Istituto, di consulenza, di studio e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo, si sostanziano in articolazioni funzionali delle strutture complesse o semplici ovvero del dipartimento;
- g) **incarichi di natura professionale**, di consulenza, di studio e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo **di alta professionalità**, si riferiscono alle articolazioni funzionali delle strutture complesse o semplici;
- h) **incarichi di natura professionale**, di consulenza, di studio e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo **di rilevante professionalità**, si riferiscono alle articolazioni funzionali delle strutture complesse o semplici;
- i) **incarichi di natura professionale**, di consulenza, di studio e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo **di media professionalità**, si riferiscono alle articolazioni funzionali delle strutture complesse o semplici;
- j) **incarichi di natura professionale**, di consulenza, di studio e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo **di base** con riferimento ai Dirigenti con meno di cinque anni di servizio, rilevanti all'interno della struttura di assegnazione e caratterizzati dallo sviluppo di attività omogenee che richiedono una competenza specialistica e funzionale di base nella disciplina di appartenenza;
- k) **incarichi di responsabilità e di gestione di programmi intra e interdipartimentali** di cui all'articolo.

Tutti gli incarichi sono conferiti con atto scritto e motivato del Direttore Generale.

ART. 4

GRADUAZIONE DEGLI INCARICHI DI DIREZIONE E DI RESPONSABILE DI AREA

L'Istituto, atteso che il nuovo assetto istituzionale comporta un'attenta valutazione, che tenga conto della valenza strategica e della complessità organizzativa delle nuove articolazioni aziendali, conseguenti alla varietà delle situazioni - non sempre simili -, in capo agli enti soppressi, che ha reso più articolata e complessa la gestione delle attività delle strutture organizzative, con conseguente necessità di graduare le funzioni dirigenziali in modo da affrontare adeguatamente il quadro complessivo della nuova realtà, nell'ambito degli incarichi direzionali di cui alle lettere a),

b), c), d), e), e k) ad essi equiparati, di cui all'ART. 3, attribuisce pari valore economico e di peso agli incarichi di pari natura gestionale e professionale.

ART. 5

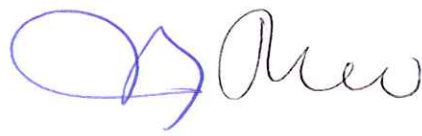
GRADUAZIONE DEGLI INCARICHI DI NATURA PROFESSIONALE

Ai sensi dell'art. 51 del CCNL 5/12/96 della Dirigenza Sanitaria, come modificato dall'art. 26 dei CCNL 8/6/00, l'Istituto, in relazione alle proprie articolazioni aziendali, determina la graduazione delle funzioni dirigenziali a cui è correlato il trattamento economico di posizione, evidenziando il principio che a pari responsabilità deve corrispondere una pari retribuzione.

La graduazione nell'ambito degli incarichi professionali di cui alle lettere f), g), h), i), j) viene effettuata con riferimento alla specifica situazione organizzativa dell'Istituto, attraverso un meccanismo di pesatura delle posizioni che utilizza i sotto indicati criteri.

DESCRIZIONE	PB	PM	PR	PA	AA
	J	i	h	g	f
Autonomia in relazione al raggiungimento delle attività assegnate sulla base dei fattori produttivi assegnati					
Posizionamento strategico in relazione alle "missions" dell'Istituto					
Riconosciute e oggettivabili competenze professionali distintive nel comparto specialistico di afferenza					
Capacità di formazione e tutoraggio nell'esecuzione di prestazioni / servizi					
Peculiarità e complessità					
Svolgimento di funzioni di coordinamento, indirizzo, ispezione e vigilanza, verifica di attività					
Utilizzo di metodologie e strumentazioni anche significativamente innovative e complesse					
Pubblicazioni su riviste nazionali e internazionali e/o contributo all'attività scientifica					








ART. 6

VALORE ECONOMICO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE

Il valore economico degli incarichi dirigenziali è quello stabilito dall'Accordo con le OO.SS. dell'Area della Dirigenza Sanitaria del 27 marzo 2013.

Cod. IRCCS		Incarico	Valore incarico x13
SC	c	Responsabile di U.O. Complessa	27.083,42
SS	d, e	Responsabile di U.O. Semplice (anche dipartimentale)	15.383,29
AA	f	Incarico di alta specializzazione di valenza strategica aziendale	15.383,29
PA	g	Incarico professionale di alta professionalità	14.408,29
PR	h	Incarico professionale di rilevante professionalità	9.674,86
PM	i	Incarico professionale di media professionalità	7.174,83
PB	J	Incarico professionale di base	4.658,42

ART. 7

DECORRENZA INCARICHI

Con l'approvazione del presente Regolamento e a far data dall'effettivo conferimento decorreranno i nuovi incarichi professionali connessi al presente sistema di graduazione.

A decorrere dalla stessa data verranno considerati conclusi tutti gli incarichi professionali precedentemente conferiti.

PARTE II - CONFERIMENTO

ART. 8

DEFINIZIONE DEL BUDGET DI STRUTTURA

Al fine di contemperare le indicazioni ed i limiti di cui all'art. 9, comma 1, del D.L. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010, con la necessità di provvedere ad un conferimento degli incarichi dirigenziali che tenga conto del nuovo assetto e che sia funzionale ad un'efficace e proficua organizzazione aziendale, nel rispetto delle singole aree dirigenziali e della normativa sopra richiamata, l'Istituto provvede ad identificare il budget per il conferimento di incarichi presso ciascuna Unità Operativa complessa e Struttura Semplice a valenza dipartimentale.

Alle singole strutture, complesse e semplici dipartimentali, verrà attribuito un budget pari alla sommatoria dell'ammontare complessivo del valore economico degli incarichi della struttura, di cui all'art. 3, lettere f), g), h), i), J) in essere alla data del **01/01/2014**, e di una quota del residuo generale del Fondo di posizione, attribuita in quota capitaria sulla base del numero dei dirigenti presenti al 1° gennaio 2014, riferito ai soli dirigenti di cui alle precedenti lettere.

Il residuo generale del Fondo di posizione viene, pertanto, definito sottraendo al Fondo certificato al 1 gennaio 2014 la somma del valore economico di tutti gli incarichi in essere alla medesima data al netto di una quota pari al 25% del fondo residuo, che rimane a disposizione dell'amministrazione per esigenze future (nuovi incarichi/nuove assunzioni).

Il budget come sopra definito costituirà lo strumento a disposizione del Direttore/Responsabile per l'attribuzione dei nuovi incarichi professionali derivanti dal nuovo assetto organizzativo dell'Istituto, come delineato nel Regolamento di Organizzazione e Funzionamento.

In caso di cessazione dal servizio di un dirigente sanitario, l'incarico vacante rimarrà nella disponibilità anche economica della struttura.

Per quanto riguarda il personale universitario in convenzione, verranno applicate le stesse regole di definizione del budget di struttura e attribuzione di incarico previste per il personale ospedaliero dell'Istituto, fatte salve motivate eccezioni definite d'intesa tra il Direttore generale e il Rettore.

ART. 9

AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI DI DIREZIONE E DI RESPONSABILE DI AREA

1) Direzione di Dipartimento ad Attività Integrata ospedaliera e universitaria [ART. 3, lett. a)]

L'incarico di Direzione di Dipartimento, ai sensi dell'art. 17 bis del [D.Lgs. 502/1992](#) e dell'art. 41 della [L.R. n. 41/2006](#), viene conferito per un periodo di tre anni rinnovabile, garantendo l'equilibrio numerico tra le direzioni universitarie e ospedaliere

Ai sensi dell'art. 28 ter, comma 7, della [L.R. n. 41/2006](#), le nomine dei Direttori di Dipartimento ad attività integrata ospedaliera e universitaria sono effettuate dal Direttore generale d'intesa con il Rettore, garantendo l'equilibrio numerico tra le Direzioni universitarie e ospedaliere.

La nomina del Direttore del Dipartimento viene effettuata sulla base di requisiti di capacità gestionale ed organizzativa, esperienza professionale e curriculum scientifico.

Il Direttore di Dipartimento rimane titolare della struttura complessa cui è preposto.

L'incarico di Direttore di Dipartimento è conferito a dirigenti che abbiano un incarico di direzione di struttura complessa, ha durata triennale e non può essere attribuito in caso di raggiungimento del limite d'età (previsto dalla normativa vigente) nell'arco temporale del triennio di nomina.

Può essere revocato dal Direttore Generale con deliberazione motivata, anche prima del termine di scadenza, d'intesa con il Rettore, ovvero su iniziativa di almeno due terzi dei componenti del Comitato di Dipartimento ovvero in caso di mancata convocazione del Comitato del Dipartimento per oltre quattro mesi.

Il Direttore di Dipartimento cessa da tale funzione anche in caso di decadenza dall'incarico di responsabilità di struttura complessa ovvero per spostamento della sua struttura complessa ad altro dipartimento o in caso di fusione di due o più dipartimenti.

Il Direttore del Dipartimento individua, all'atto del suo insediamento, il componente del Comitato di Dipartimento che dovrà sostituirlo esercitando funzioni vicarie in caso di assenza o di temporaneo impedimento, e ne dà comunicazione al Direttore Generale ed al Rettore.


Pag. 6 di 11

2) Responsabile di Area [ART. 3, lett. b)]

L'incarico di Responsabile di Area è conferito ai sensi dell'art. 6, All. I (Regolamento Dipartimenti) al Regolamento di organizzazione e Funzionamento, dal Direttore Generale su proposta del Direttore del Dipartimento; lo stesso viene scelto tra i Direttori di struttura complessa afferenti all'Area di riferimento. Per quanto riguarda l'Area di Oncologia ed ematologia traslazionale, l'incarico di Responsabile viene conferito dal Direttore Generale su proposta del Direttore del Dipartimento, d'intesa con il Direttore Scientifico.

Il Responsabile di Area rimane titolare della struttura complessa cui è preposto.

La durata dell'incarico è correlata alla durata dell'incarico del Direttore del Dipartimento di afferenza. L'incarico è rinnovabile e può essere revocato dal Direttore generale anche prima del termine di scadenza, d'intesa con il Direttore del Dipartimento di afferenza con provvedimento motivato ai sensi dell'art. 15 ter, comma 3 del D.Lgs. 502/1992.

Il Responsabile di Area cessa da tale funzione anche in caso di decadenza dall'incarico di responsabilità di S.C. ovvero per spostamento della sua S.C. ad altro dipartimento e/o Area, nonché in caso di fusione di due o più dipartimenti.

Il Responsabile di Area risponde al Direttore del Dipartimento di afferenza, che ne definisce i compiti e le funzioni in accordo con il Direttore Generale.

I Responsabili dell'Area di Oncologia ed ematologia traslazionale e dell'Area dei Laboratori medici e di ricerca rispondono ai rispettivi Direttori dei Dipartimenti di afferenza, che ne definiscono i compiti e le funzioni in accordo con il Direttore Generale ed il Direttore Scientifico.

Il Direttore del Dipartimento, d'intesa con il Direttore Generale, può delegare al responsabile di Area parte delle funzioni di cui all'art. 5 dell'All. I (Regolamento Dipartimenti) al Regolamento di organizzazione e Funzionamento, nell'ambito delle attività specifiche dell'Area stessa. L'attività di coordinamento dell'Area deve essere coerente con le linee programmatiche e le metodologie di lavoro dettate dal Direttore del Dipartimento di afferenza, sentito il Direttore Scientifico per le materie di competenza.

Il Responsabile di Area può essere chiamato a partecipare alle sedute del Collegio di Direzione, senza diritto di voto, qualora gli argomenti trattati abbiano ad oggetto materie di competenza dell'Area in questione o su richiesta del Direttore di Dipartimento afferenza.

3) Direzione di Struttura Complessa [ART. 3, lett. c)]

Gli incarichi di struttura complessa delle unità operative a direzione ospedaliera sono conferiti con le procedure previste dal combinato disposto del D.P.R. n. 484/1997, del D.Lgs. 502/1992, della L.R. n. 41/2006 e del Regolamento sul Conferimento di Incarichi di Struttura Complessa adottato con deliberazione n. 754 del 13/06/2013, per un periodo da 5 a 7 anni, con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per un periodo più breve, in relazione agli esiti delle verifiche e dei risultati delle attività.

In casi di particolare necessità, la direzione della struttura può essere affidata, d'intesa con il Rettore e sentito il Collegio di direzione, a personale universitario determinando una temporanea direzione universitaria della struttura. Parimenti l'incarico di direzione di struttura universitaria, in casi di particolare necessità, può essere affidato temporaneamente a personale del SSN, d'intesa con il Rettore e sentito il Collegio di direzione.

Il dirigente di struttura complessa non può superare i limiti di età previsti dalla vigente normativa.

L'opzione per il rapporto di lavoro esclusivo per la durata complessiva dell'incarico costituisce requisito per il conferimento dell'incarico di struttura complessa.

L'assegnazione degli incarichi non modifica le modalità di cessazione del rapporto di lavoro per compimento del limite d'età: in tali casi la durata dell'incarico viene correlata al raggiungimento del predetto limite.

ART. 10

AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI DI RESPONSABILE DI STRUTTURA SEMPLICE, ANCHE A VALENZA DIPARTIMENTALE, E DI NATURA PROFESSIONALE

1) Incarichi di struttura semplice articolazione di struttura complessa e a valenza dipartimentale [ART. 3, lettere d) ed e)].

Ai dirigenti dell'Istituto, dopo 5 anni di attività, nel limite del numero definito dal Regolamento di Organizzazione e Funzionamento, a seguito di valutazione positiva del competente Collegio Tecnico e su proposta scritta e motivata del direttore della struttura complessa di appartenenza, possono essere conferiti incarichi di responsabilità di struttura semplice, articolazione di struttura complessa, previa valutazione comparativa del curriculum dei candidati, fermo restando l'obbligo dell'opzione per il rapporto di lavoro esclusivo.

Analogamente si procederà per il conferimento di incarichi di responsabilità di struttura semplice a valenza dipartimentale, su proposta del rispettivo Direttore di Dipartimento, sentito il Comitato di Dipartimento.

Gli incarichi di cui all'art. 28 commi 1 e 3 del CCNL 08/06/2000 sono conferiti a tempo determinato ed hanno durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque – comunicata all'atto del conferimento – con facoltà di rinnovo.

2) Incarichi di natura professionale, anche di altissima ed alta specializzazione, di consulenza, di studio, di ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo [ART. 3, lettere f), g), h), i)].

Ai dirigenti dell'Istituto, dopo 5 anni di attività, nel limite del Budget definito ai sensi dell'ART. 8, a seguito di valutazione positiva del Collegio Tecnico e su proposta scritta e motivata del direttore della struttura complessa di appartenenza, ovvero della struttura semplice dipartimentale, possono essere conferiti incarichi di natura professionale, anche di altissima ed alta specializzazione, di studio, di consulenza, di ricerca, ispettivi e di controllo, nel rispetto dei seguenti criteri:

- capacità professionali del singolo dirigente, in relazione sia alle conoscenze specialistiche nella disciplina di appartenenza;
- capacità gestionali, con particolare riferimento ai rapporti con l'utenza, alla disponibilità collaborativa, alla integrazione professionale, alla comunicazione intra ed extra aziendale, al possesso di tecniche di management;
- capacità di aggregazione del consenso sui valori e sugli obiettivi assunti;
- capacità di gestione delle risorse umane, finanziarie e tecnologiche nella realizzazione degli obiettivi aziendali in relazione ai risultati conseguiti;



- riconosciuta sensibilizzazione alle strategie dell'umanizzazione e di tutela dell'utenza;
- partecipazione a Corsi di aggiornamento professionale obbligatori e facoltativi per determinazione dell'Istituto o per scelta dell'interessato finalizzati all'aggiornamento delle conoscenze tecnico-professionali nell'area di competenza, con raggiungimento del minimo di credito formativo di cui all'art. 16-ter, comma 2 del D.Lgs. 502/1992, tenuto conto dell'art. 23, commi 4 e 5, del CCNL 3.11.2005;
- "curriculum" con particolare riguardo alla natura e durata delle funzioni svolte negli ultimi cinque anni, alle caratteristiche ed ai contenuti delle pubblicazioni, all'attività didattica di sperimentazione o di ricerca, al possesso di esperienze e di conoscenze correlate all'incarico da conferire;
- area e disciplina di appartenenza;
- rispetto del codice di comportamento, tenuto anche conto delle modalità di gestione delle responsabilità dirigenziali e dei vincoli derivanti da codici deontologici;
- rispetto delle condizioni di pari opportunità fra uomini e donne, di cui all'art. 7 c. 1 del D.Lgs. n. 165/2001.

Il conferimento di incarichi di alta specializzazione di valenza strategica di cui all'ART. 3, lettera f) sarà subordinato alla verifica, da parte della Direzione strategica, della coerenza degli stessi con gli obiettivi strategici e con le "missions" dell'Istituto, oltre che con gli obiettivi specifici assegnati alla struttura di appartenenza.

Gli incarichi di cui al presente comma sono conferiti a tempo determinato ed hanno durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque – comunicata all'atto del conferimento – con facoltà di rinnovo.

L'assegnazione degli incarichi non modifica le modalità di cessazione del rapporto di lavoro per compimento del limite d'età: in tali casi la durata dell'incarico viene correlata al raggiungimento del predetto limite.

3) Incarichi di natura professionale conferibili a dirigenti con meno di cinque anni di servizio. [ART. 3, lett. j)]

All'atto della prima assunzione ai dirigenti sono conferibili, decorso il periodo di prova, su proposta scritta e motivata del dirigente di struttura complessa, incarichi di natura professionale con precisi ambiti di autonomia da esercitare nel rispetto degli indirizzi formulati dal responsabile della struttura stessa e con funzioni di collaborazione e corresponsabilità nella gestione delle attività.

ART. 11 AFFIDAMENTO DI INCARICHI A PERSONALE UNIVERSITARIO IN CONVENZIONE

Nei casi in cui il conferimento degli incarichi riguardi professori e ricercatori universitari, restano ferme le modalità di cui sopra, con le seguenti integrazioni e modifiche.

Il conferimento (e la revoca) degli incarichi di struttura complessa e a direzione universitaria è di competenza del Direttore Generale d'intesa con il Rettore, sentito il Direttore del Dipartimento di afferenza, e viene effettuato senza esperimento delle procedure di cui all'art. 15 ter comma 2 del D.Lgs. 502/1992, fermo restando peraltro l'obbligo del possesso dei requisiti di cui al D.P.R. n.

484/1997 e presuppone l'avvenuto accertamento dell'idoneità fisica all'impiego. L'attestato di formazione manageriale di cui all'art. 15, comma 8, del D.Lgs. 502/1992 deve essere conseguito dai professori universitari ai quali sia stato attribuito incarico di direzione di struttura complessa ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 517/1999, con le modalità stabilite dal citato art. 15 comma 8, del D.Lgs. 502/1992.

Il conferimento (e la revoca) degli incarichi di struttura semplice e degli incarichi di natura professionale è di competenza del Direttore Generale, su proposta del Direttore della struttura complessa di appartenenza, previo accertamento della sussistenza delle condizioni e dei requisiti di cui agli Artt. 15, 15 bis e 15 ter del D.Lgs. 502/1992 (art. 5 c. 6 del D.Lgs. n. 517/1999). Nel caso di strutture semplici dipartimentali il conferimento dell'incarico è di competenza del Direttore Generale d'intesa con il Rettore e sentito il Dipartimento di appartenenza.

Il conferimento (e la revoca) degli incarichi di responsabilità e di gestione dei programmi infra o interdipartimentali di cui all'art. ART. 3, lettera k), è di competenza del Direttore Generale, d'intesa con il Rettore (art. 5 comma 4 del D.Lgs. n. 517/1999).

Anche per il personale universitario, il conferimento di incarichi di alta specializzazione di valenza strategica di cui all'ART. 3, lettera f), sarà subordinato alla verifica, da parte della Direzione Strategica d'intesa con il Rettore, della coerenza degli stessi con gli obiettivi strategici e con le "missions" dell'Istituto, oltre che con gli obiettivi specifici assegnati alla struttura di appartenenza.

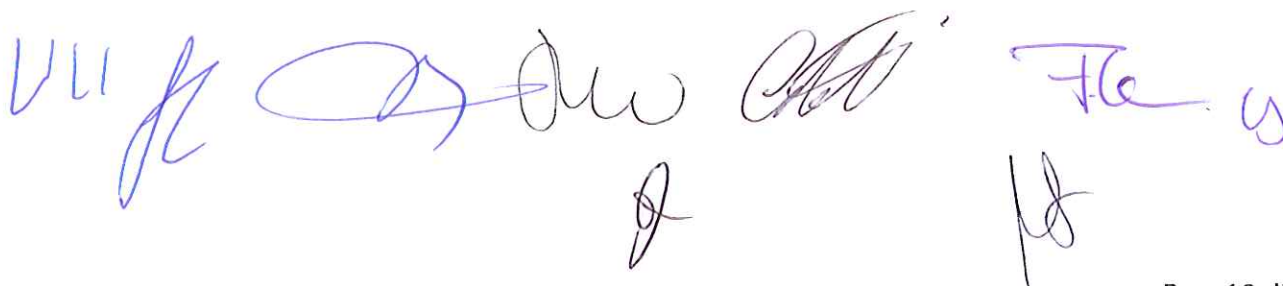
Tutti gli incarichi di cui all'ART. 3, in quanto relativi a professori e ricercatori universitari, sono soggetti alle valutazioni ed alle verifiche previste dalla vigente normativa per il personale del S.S.N. secondo le modalità indicate dall'apposito Collegio Tecnico di cui all'art. 5, comma 13 del D.Lgs. n. 517/1999 ed all'art. 19 del presente Regolamento, nell'intesa che, in ipotesi di valutazione negativa, il Direttore Generale ne dà comunicazione al Rettore per i conseguenti provvedimenti, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 5 comma 14 del D.Lgs. n. 517/1999 ed all'Art. 34 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento nell'ipotesi di sussistenza di gravissime mancanze ai doveri di ufficio.

ART. 12

CONFERIMENTO INCARICHI AI DIRIGENTI IN MOBILITA' PRESSO L'AZIENDA

Ai dirigenti trasferiti presso l'Istituto per effetto di mobilità verrà conferito incarico professionale su proposta scritta e motivata del direttore della struttura di assegnazione, previa acquisizione delle verifiche positive presso il precedente Ente di appartenenza, nel rispetto delle modalità definite dal presente Regolamento, nei limiti dei posti vacanti e della consistenza del Fondo per la retribuzione di posizione.

Eventuali deroghe potranno essere concesse d'intesa tra le parti, trascorsi sei mesi dall'assunzione in servizio presso l'Istituto.



ART. 13

OPZIONE DEL DIRIGENTE AL PASSAGGIO DAL RAPPORTO DI LAVORO ESCLUSIVO AL RAPPORTO DI LAVORO NON ESCLUSIVO E VICEVERSA

Fermo restando l'obbligo dell'opzione per il rapporto di lavoro esclusivo previsto normativamente per gli incarichi di Struttura Complessa, negli incarichi di cui all'Art. 3, lettere d) ed e), nonché k) ad essi equiparati, è richiesto ai dirigenti responsabili il regime di rapporto esclusivo, fatte salve specifiche deroghe che dovranno essere valutate dal Collegio di Direzione.

Nel caso di passaggio dal rapporto di lavoro esclusivo al rapporto di lavoro non esclusivo al dirigente, ai sensi dell'art. 45, comma 5 del C.C.N.L. del 03/11/2005, verrà attribuita la retribuzione di posizione minima contrattuale unificata al 31/12/2003, di cui al comma 1 del medesimo articolo 45.

Sempre ai sensi del citato dettato contrattuale, nei confronti del personale dirigente di cui al precedente comma, si procederà alla decurtazione del 50% della retribuzione variabile aziendale ove attribuita, ai sensi dell'art. 47 comma 1 lettera b) del CCNL 8.6.2000, fino alla naturale scadenza dell'incarico.

Nel caso, invece, di passaggio del dirigente dal rapporto di lavoro non esclusivo al rapporto di lavoro esclusivo, l'Istituto gli attribuirà la retribuzione di posizione minima contrattuale unificata secondo quanto stabilito dall'ultimo C.C.N.L. di riferimento.

Con la medesima decorrenza del passaggio al rapporto esclusivo, si riconoscerà al dirigente la maggiorazione della retribuzione di posizione aziendale per l'incarico di dirigente a rapporto esclusivo relativa alla tipologia di incarico conferitogli a rapporto non esclusivo.

Genova 22 maggio 2014

VVJ Martella
SINARO  
SNABI 
CGIL 



